



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 55 del 06/08/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO DI RACCOLTA RSU. APPROVAZIONE.

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Agosto alle ore 12:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	PRES.
1	TANISI Giuseppe	P
2	PELLEGRINO Giuseppe Francesco	P
3	STEFANELLI Serena	P
4	PREVITERO Antonella Lucia	P
5	STEFANO Marco	P
6	LEZZI Francesco	P
7	CORNACCHIA Paola	P
8	SANTACROCE Germano Luca	P
9	FONSECA Gianni	P

N.	COGNOME E NOME	PRES.
10	CALZOLARO Viviana Anna	P
11	D'ARGENTO Barbara Anna	P
12	GIANNI' Irene	P
13	PORTACCIO Carlo Deodato	A
14	RAINO' Salvatore	P
15	MANNI Antonino	A
16	SABATO Teresa	A
17	TRISOLINO Salvatore	A

Partecipa il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n. 267/2000

Regolarità Tecnica

Parere: Favorevole
Data: 02/08/2019

Responsabile Settore
F.to Luigi Gianni

Regolarità Contabile

Parere: Favorevole
Data: 06/08/2019

Responsabile Servizio Finanziario
F.to TRIANNI Francesco

OGGETTO: Regolamento Comunale Servizio di Raccolta RSU. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE, con Decreto n. 2 in data 18.06.2013 del *Commissario ad acta*, è stato costituito l'ARO LE/11 tra i Comuni di Alliste, Gallipoli, Melissano, Racale e Taviano, con Gallipoli comune capofila, sulla base della convenzione allegata al medesimo atto per attuare il coordinamento e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi;

CHE, al termine di specifica procedura concorsuale, con determinazione dirigenziale n.1314 del 20 luglio 2017 veniva dichiarata l'aggiudicazione definitiva del servizio pubblico di igiene nell'ambito di raccolta ottimale ARO 11/LE in favore della RTI composto da Gial Plast s.r.l (Capogruppo) e Colombo Biagio S.r.l. (mandante);

CHE, in data 21 novembre 2017, è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 3094 ,relativo al Servizio raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti nei comuni dell'ARO 11 tra il Comune di Gallipoli, in qualità di Ente Capofila dei Comuni appartenenti all'ARO11/LE, ed il Raggruppamento composto da Gial Plast Srl (capogruppo) e Colombo Biagio Srl (mandante);

CHE, con verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, sotto riserve di legge, si è proceduto alla consegna del servizio, in data 13.12.2018;

CHE, attualmente, il Servizio si svolge con le nuove modalità contrattuali "*raccolta differenziata spinta porta a porta*";

RILEVATO che, tra i documenti di gara e di contratto non è ricompreso lo schema di regolamento comunale inerente il servizio di raccolta e le modalità di conferimento dei RSU da parte dell'utenza (UD utenza domestica e UND utenza non domestica);

PRESO ATTO della necessità di dotarsi di apposito regolamento comunale;

VISTO il Regolamento Comunale predisposto dal Settore Urbanistica e Ambiente, in collaborazione con il Consulente/Specialista esterno per l'ARO LE/11;

RITENUTO dover deliberare in merito;

VISTO il parere della I^a Commissione Consiliare, espresso nella seduta congiunta del 01.08.2019;

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi dei presenti,

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, allegato al presente atto;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente, e al Responsabile del Settore Affari Istituzionali ogni adempimento conseguente all'approvazione del presente atto.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, previa votazione unanime e palese effettuata per alzata di mano.

Resoconto stenotipografico

PRESIDENTE – Relazona la consigliera D'Argento.

CONSIGLIERE D'ARGENTO – Questo Regolamento nasce un po' della necessità di capire quali sono le sanzioni per le inadempienze ad una corretta gestione dei rifiuti. Quindi oggetto del Regolamento è la disciplina e la gestione dei rifiuti e del servizio, e nel Regolamento vengono riprese varie competenze rispettivamente da parte del Comune e del servizio nella gestione dei rifiuti urbani. Vengono definite in particolar modo le modalità di conferimento e di raccolta da parte dei produttori dei rifiuti, stabilendo delle regole di corretta gestione e tenuta dei contenitori multifrazione da parte soprattutto delle utenze non domestiche. Mancava un Regolamento del genere. Cuore del regolamento però è la parte relativa ad obblighi, controlli, divieti, con relativo regime sanzionatorio a seguito di attività di controllo che ci sarà sul territorio a cura degli organi competenti. Tutto qui.

PRESIDENTE – Grazie, consigliera.

Se non ci sono altri interventi ... Comunque io... vabbè, mi dispiace che se ne sono andati, però per un punto così importante, dal mio punto di vista, mi è dispiaciuto perché è importante nel nostro percorso amministrativo.

CONSIGLIERE D'ARGENTO – Sì, anche perché non c'era un regolamento in merito, su cui si sta lavorando da un po' di tempo.

PRESIDENTE – Ci sono gli ispettori ambientali...

ASSESSORE LEZZI – È particolarmente complesso.

ASSESSORE PELLEGRINO – Che poi andava normato. Va a ricadere sui cittadini, sulle trasgressioni...

PRESIDENTE - Appunto.

CONSIGLIERE D'ARGENTO – Si è avuta la necessità di multare per delle trasgressioni che ci sono state. Non essendoci un regolamento, ci si è dovuti ...

SINDACO – Aggiungi, Barbara, credo che è il secondo passaggio che faremo con le prossime occasioni prima della fine dell'anno, perché abbiamo bisogno di premiare, per esempio, chi mette la compostiera...

CONSIGLIERE D'ARGENTO – Un sistema di premialità, sì.

SINDACO – Noi abbiamo bisogno di regolamentare prima della fine dell'anno per la tariffazione...

CONSIGLIERE D'ARGENTO – Sì. All'interno del Regolamento, ovviamente, sarà inserito un sistema di premialità, che ci consentirà di premiare i cittadini virtuosi e di fare una riduzione anche sulla Tari, per quanto riguarda i cittadini virtuosi che avranno modo di poter utilizzare la compostiera. Anche lì sarà fatto un regolamento ad hoc perché è semplice prendere la compostiera, però poi bisogna anche regolamentare la gestione della stessa, in maniera tale che non diventi uno strumento soltanto per avere una riduzione, ma uno strumento, appunto, per premiare i cittadini virtuosi.

PRESIDENTE – Grazie e, consigliera. Passiamo alla votazione. Favorevoli?

VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI

PRESIDENTE - Votiamo anche per l'immediata eseguibilità.

VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI

PRESIDENTE – Vi ringrazio. Noi ci vediamo il 25 agosto in piazza per salutare...

SINDACO – Non abbiamo ancora la conferma, perché la richiesta di suon Rina è di avere l'autorizzazione da parte della Madre superiora. L'idea è quella, con il Parroco stesso, con Don Lucio, di fare alle 7:00 la celebrazione della messa di ringraziamento per suor Rina, e poi alle 8:30 di iniziare il Consiglio comunale come seduta pubblica in piazza San Martino sul sagrato della chiesa.

PRESIDENTE – Sono già emozionato. La seduta è chiusa. Buongiorno a tutti.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

SANTACROCE Germano Luca

Il Segretario Generale

Antonio SCRIMITORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it il 22/08/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009).

Taviano, li 22/08/2019

Responsabile settore AA.GG.
Marilena LUPO

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -c.4 – D.lgs. 267/2000);
 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 -c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
Marilena LUPO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

DEL SERVIZIO DI GESTIONE II



RIFIUTI URBANI

COMUNE DI TAVIANO (LE)

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del __.__.2019

Comune di Taviano
Delibera n. numero/anno del data
Oggetto: oggetto

Sommario

Articolo 1 -Oggetto del regolamento.....	
Articolo 2 -Modificazioni e integrazioni.....	
Articolo 3 – Criteri generali della gestione.....	
Articolo 4 – Definizioni.....	
Articolo 5 -Classificazione dei rifiuti.....	
Articolo 6 – Esclusioni.....	
Articolo 7 -Area di espletamento del servizio.....	
Articolo 8 -Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani.....	
Articolo 9 -Gestioni transitorie.....	
Articolo 10 -Competenze del Comune.....	
Articolo 11 -Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.....	
Articolo 12 -Potere ispettivo, procedure d'accertamento e verifica e aspetti riferibili alla normativa sulla privacy.....	
Articolo 13 -Obblighi del Gestore.....	
Articolo 14 -Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto.....	
Articolo 15 -Norme concernenti il personale addetto al servizio.....	
Articolo 16 -Pesatura dei rifiuti.....	
Articolo 17 -Disposizioni generali.....	
Articolo 18 -Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali.....	
Articolo 19 -Diversificazione dei rifiuti.....	
Articolo 20 -Rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche.....	
Articolo 21 -Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche.....	
Articolo 22 -Rifiuti urbani ingombranti.....	
Articolo 23 -Materiali inerti di origine domestica.....	
Articolo 24-Rifiuti cimiteriali.....	
Articolo 25 -Indumenti usati.....	
Articolo 26 -Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	
Articolo 27 -Rifiuti urbani pericolosi.....	
Articolo 28 -Rifiuti costituiti da pile e batterie.....	
Articolo 29 -Rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....	
Articolo 30 -Rifiuti urbani pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione.....	
Articolo 31 -Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali.....	
Articolo 32 -Obblighi delle medie e grandi strutture di vendita.....	
Articolo 33 -Cemento amianto di origine domestica.....	

Articolo 34 -Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	
Articolo 35 -Terre e rocce da scavo.....	
Articolo 36 -Individuazione dei rifiuti pericolosi.....	
Articolo 37 -Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale.....	
Articolo 38 -Modalità della raccolta.....	
Articolo 39 -Disposizioni sul trasporto.....	
Articolo 40 -Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	
Articolo 41 -Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti in genere.....	
Articolo 42 -Determinazione quantitativa dei rifiuti.....	
Articolo 43 -Modalità di effettuazione del servizio.....	
Articolo 44 -Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta domiciliare.....	
Articolo 45 -Standard per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani mediante contenitori assegnati in forma aggregata a una pluralità di utenze.....	
Articolo 46 -Prelievo dei contenitori.....	
Articolo 47 -Raccolta dei rifiuti organici.....	
Articolo 48 -Raccolta dei rifiuti vegetali.....	
Articolo 49 -Raccolta di plastica e metalli.....	
Articolo 50 -Raccolta vetro.....	
Articolo 51 -Raccolta di carta e cartone.....	
Articolo 52 -Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili (RUI).....	
Articolo 53 -Dotazione contenitori.....	
Articolo 54 -Lavaggio dei contenitori.....	
Articolo 55 -Modalità di conferimento e raccolta.....	
Articolo 56 -Modalità di raccolta.....	
Articolo 57 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	
Articolo 58 -Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli.....	
Articolo 59 -Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.....	
Articolo 60 -Pulizia dei mercati.....	
Articolo 61 -Esercizi stagionali.....	
Articolo 62 -Ambito di applicazione.....	
Articolo 63 - Spazzamento, raccolta e trattamento.....	
Articolo 64 -Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.....	
Articolo 65 -Installazione e uso dei cestini gettacarte.....	
Articolo 66 - Obblighi, controlli e divieti.....	
Articolo 67- Controlli.....	
Articolo 68 - Sanzioni.....	

Articolo 69- Danni e risarcimenti.....

Articolo 70 – Codici CER.....

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I -PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 -Oggetto del regolamento.

1Il presente regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali a essi assimilati.

2Il presente Regolamento costituisce attuazione dell'Articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della Pianificazione provinciale di settore e di Ambito e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 2 -Modificazioni e integrazioni.

- 1.Nel presente Regolamento si intendono comunque accolte le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza dar luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
- 2.Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente a obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina al successivo aggiornamento.
- 3.Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'Articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Articolo 3 – Criteri generali della gestione.

- 1.L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali: a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico -sanitarie; b) deve essere evitato ogni rischio anche potenziale di inquinamento dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente ed anomalia potenzialmente nociva derivante da rumori e odori; c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio; d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.
- 2.La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati e agevolati gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o il loro recupero.

Articolo 4 – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'Articolo 183 e 218 (imballaggi) del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- c) oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- g) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- h) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- i) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- j) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- k) produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente
persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- l) detentore: il produttore dei rifiuti o la acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- m) commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di
gruppi, fabbrichi, trasforma, tratti, venda o importi prodotti;

n) intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

o) prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

p) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento come la post gestione delle discariche, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

q) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

r) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

s) preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

t) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

u) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

v) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

w) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

x) rigenerazione degli oli usati: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

y) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs 3.4.2006, n. 152 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

z) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 3.4.2006 N. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

aa) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- iv. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- v. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno mensile, indipendentemente dalle quantità e tipologia in deposito;
- vi. il «deposito temporaneo», massimo per un mese, deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- vii. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- viii. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

bb) combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale

cc) rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare, a definirne i gradi di qualità;

dd) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni;

ee) digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

ff) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;

gg) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;

hh) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;

- ii) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera ll), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- jj) centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- kk) migliori tecniche disponibili: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- ll) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- mm) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il Gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- nn) sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184bis, comma 2 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- oo) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Articolo 5 -Classificazione dei rifiuti.

1Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'Articolo 184 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii, secondo l'origine, in “**rifiuti urbani**” e in “**rifiuti speciali**” e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in “**rifiuti pericolosi**” e “**rifiuti non pericolosi**”.

2Ai sensi dell'articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011

(2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] i rifiuti urbani comprendono:

- a) «**rifiuti domestici**» costituiti da rifiuti prodotti dai nuclei domestici;
- b) «**rifiuti simili**» o “**assimilati agli urbani**” costituiti da rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Articolo 6 – Esclusioni.

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti e i materiali elencati all'Articolo 185 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 -Area di espletamento del servizio.

1. Il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani è espletato dal soggetto Gestore, sul territorio comunale definito nei piani tecnico finanziari e caratterizzato da insediamenti abitativi e non abitativi.

Articolo 8 -Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani.

1. In conformità all'Articolo 117 del T.U.E.L. e dalla normativa ambientale vigente, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani deve essere integralmente coperto dal gettito del tributo o dalla tariffa.

2. In ordine alla disciplina del tributo o della tariffa si fa riferimento allo specifico regolamento comunale.

Articolo 9 -Gestioni transitorie.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 204 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, i soggetti che esercitano il servizio alla data di entrata in vigore della parte IV del predetto decreto legislativo continuano a gestirlo fino all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità di Ambito di cui al successivo Articolo 14.

TITOLO II -GESTIONE DEI RIFIUTI CAPO I -Disposizioni generali

Articolo 10 -Competenze del Comune.

1. Il Comune, ai sensi dell'Articolo 198 comma 1 del d.lgs. 152/06 e all'articolo 25, comma 4, Dl 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27) esercita la privativa su tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti sul proprio territorio ricadente all'interno dell'ATO. A seguito dell'affidamento, il soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 D.Lgs. 152/2006 – "Gestore" – provvederà in regime di privativa, all'avvio a smaltimento e recupero di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'Ato. Fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito, la privativa comunale si applica alla sola gestione dei rifiuti urbani e assimilati inviati a smaltimento.

2. Il Comune attraverso il suddetto Gestore dispone nel rispetto degli standard definiti dal Piano di Ambito adottato, l'erogazione dei seguenti servizi:

- a) la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalla normativa vigente, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero il riuso ed il riciclo dei materiali;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati indicati nel piano finanziario e dal contratto di servizio adottati.

Articolo 11 -Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.

1. Al soggetto Gestore, compete:

la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;

la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge. Il Gestore, aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202

D.Lgs. 152/2006, gestisce in regime di privativa tutti i rifiuti urbani e assimilati avviati a smaltimento e anche a recupero. I rifiuti assimilati agli urbani secondo i criteri qualitativi sopra specificati potranno essere raccolti dal Gestore, in base al sistema di raccolta operativo sul territorio, o conferiti direttamente dalle imprese produttrici iniziali presso i Centri di Raccolta, le stazioni ecologiche e gli impianti di trattamento, solo se in presenza di apposita convenzione con il Gestore, secondo le modalità tecnico operative stabilite dalla normativa applicabile e dal Gestore e in quantità compatibili con la capacità di ricezione del sistema di conferimento.

c) la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o a uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico, salva diversa convenzione; d) l'organizzazione operativa della raccolta differenziata.

2. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, definisce nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall'autorità di Ambito, le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. Il Gestore collabora, con parere obbligatorio non vincolante, all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani, in caso d'interventi di lottizzazione sul territorio comunale.

11

Articolo 12 -Potere ispettivo, procedure d'accertamento e verifica e aspetti riferibili alla normativa sulla privacy.

1. A complemento di quanto disposto nello specifico Regolamento per l'applicazione del tributo o della tariffa, il Gestore ha facoltà di accertare la natura dei rifiuti prodotti da singole utenze o attività.

2. L'accertamento avviene con procedimento d'ufficio o su richiesta degli interessati.

3. Qualora avvenga su richiesta degli interessati, questi sono tenuti a fornire tutte le indicazioni necessarie, esclusivamente per mezzo del modello di comunicazione dati redatto dal Gestore o dal Comune, la cui consegna costituisce richiesta di accertamento.

4. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il soggetto Gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Tale sistema può essere attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Nel caso in cui gli operatori riscontrino la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederanno a rilevare il codice del contenitore, dell'utenza o del conferimento e ad avviare procedure per informare il produttore. Il controllo avverrà con modalità che garantiranno il rispetto dei principi che tutelano la riservatezza e la protezione dei dati personali. Nel caso in cui siano riscontrati episodi di consegna di materiali non conformi, il Gestore potrà non effettuare il ritiro dei rifiuti intimando all'utente la corretta selezione del materiale oltre a documentare gli episodi per effettuare richiami o fornire pratiche per l'elevazione di sanzioni definite dal presente regolamento agli organi preposti.

5. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, pubblicherà con forme adeguate di conoscenza e attiverà ulteriori modalità di verifica della conformità dei materiali residui conferiti, adottando sistemi che garantiscano prioritariamente la tutela della riservatezza.

Articolo 13 -Obblighi del Gestore.

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi d'igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, delle disposizioni e obblighi definiti dal contratto di servizio e negli allegati tecnici che definiscono gli standard delle prestazioni nonché delle

modalità di determinazione quantitativa dei rifiuti al momento del loro conferimento a impianti di recupero o smaltimento.

2. Il Gestore è tenuto a osservare gli standard gestionali e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidante, la carta dei servizi, ai sensi del d.lgs. 30.7.1999 n.

286.

3. Il Gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui eroga il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata.

4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti e alle operazioni previste negli allegati B) o C) alla parte quarta del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.

5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.

6. Il Gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 14 -Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto.

1. Il Gestore, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto, è tenuto a:

a) organizzare il servizio

b) fornire le attrezzature e i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza e la salute del personale, assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali.

Articolo 15 -Norme concernenti il personale addetto al servizio.

1. Oltre al rispetto di quanto previsto dal regolamento del personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:

a) adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature e i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;

b) rispettare quanto previsto dalle norme inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c) prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;

d) segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;

e) segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;

f) relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.

2. Al personale addetto al servizio è vietato:

a) accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;

b) appropriarsi di qualsiasi materiale residuo conferito dagli utenti al servizio di raccolta

rifiuti.

Articolo 16 -Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore effettua la pesatura dei rifiuti presso gli impianti di raccolta, riciclaggio, recupero e/o smaltimento, distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni normative vigenti e dal Contratto di Servizio.

CAPO II -Rifiuti. Obblighi per gli utenti

Sezione I -Norme generali sul conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati

Articolo 17 -Disposizioni generali.

1. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti dal produttore, al servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nel rispetto delle modalità operative di consegna stabilite nella specifica area territoriale dal Gestore del servizio.
2. È obbligatorio conferire tutti i rifiuti urbani e assimilati nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento e osservando le seguenti disposizioni:
 - a) selezionare accuratamente i rifiuti in funzione delle singole categorie merceologiche per le quali è disposta la raccolta differenziata ai fini dell'avvio a recupero o del corretto smaltimento;
 - b) consegnare i rifiuti selezionati per singole tipologie di raccolta, nel rispetto delle regole stabilite dal Gestore ed esclusivamente attraverso gli appositi supporti di conferimento individuati o resi disponibili per lo specifico flusso di materiale raccolto;
 - c) evitare la dispersione intorno al contenitore utilizzato per il conferimento e nell'ambiente rilasciate dai rifiuti;
 - d) lasciare sempre ben chiusi gli sportelli e i coperchi dei contenitori per la raccolta e di tutti i supporti di conferimento dei rifiuti;
 - e) ridurre il volume degli imballaggi per contenere lo spazio occupato nei supporti di conferimento;
 - f) conferire negli appositi contenitori destinati ai rifiuti urbani indifferenziati (RUI) esclusivamente materiali costituiti per tipo e composizione da rifiuti urbani non differenziabili e completamente privi di materie recuperabili o flussi di materie per i quali è comunque attiva sul territorio una specifica raccolta differenziata finalizzata all'avvio a recupero o al corretto smaltimento;
 - g) utilizzare sempre e nel rispetto delle modalità definite dal Gestore, i dispositivi elettronici e magnetici d'identificazione utenze adottati dal Gestore per tracciare ogni singolo conferimento di rifiuti;
 - h) conferire i materiali residui nel rispetto delle modalità operative di raccolta attive e disponibili nell'area territoriale dove è collocata l'unità immobiliare o l'utenza in cui si generano i rifiuti;
 - i) per i conferimenti al servizio di raccolta domiciliare dei contenitori assegnati alle singole utenze è obbligatorio:
 - i. esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni e orari previsti dal calendario.
 - ii. esporre i supporti di conferimento su aree pubbliche situate sul confine della proprietà privata o in prossimità dell'immobile di produzione;

- iii. collocare i supporti di conferimento in modo da evitare intralci al transito veicolare;
- iv. collocare i supporti di conferimento in modo da evitare possibili inconvenienti e disagi ai pedoni;
- v. collocare i supporti di conferimento in modo da agevolare la movimentazione e rimozione da parte del personale addetto alla raccolta dei rifiuti;
- vi. per eventuali utenze prive dei requisiti minimi per l'esposizione dei contenitori concordare con il Gestore del servizio eventuali misure correttive;

j) per i conferimenti ai centri di raccolta o stazioni ecologiche è obbligatorio rispettare:

- i. regolamenti o disposizioni di accesso, transito, sicurezza e fruizione delle strutture;
- ii. orari di apertura;
- iii. modalità di conferimento definiti per le singole materie consegnabili.

Articolo 18 -Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali.

1. Il corretto auto trattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell' autocompostaggio è consentito e favorito.
 2. La pratica dell' autocompostaggio può essere praticata dalle utenze domestiche ed eventualmente da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale nelle modalità regolamentate. Ogni utenza interessata all'autocompostaggio dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti vegetali prodotti dalla propria utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
 3. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
 - e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
 4. Sarà valutata dagli Organi competenti la possibilità di riduzione tariffaria per buone pratiche di autocompostaggio.
 5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse ove nella disponibilità.

7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

8. Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:

- a) provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

9. Il Gestore provvede su richiesta dell'utente, a fornire in comodato d'uso gratuito, apposite compostiera.

10. Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività.

Articolo 19 -Diversificazione dei rifiuti.

1. Il conferimento differenziato finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento costituisce componente obbligatoria dell'attività di gestione rifiuti .

2. Sulla base degli atti di programmazione regionale sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Gli utenti del servizio pubblico di raccolta rifiuti sono obbligati a selezionare e conferire i rifiuti prodotti nel rispetto delle modalità di selezione dei materiali e consegna stabilite dal Gestore del servizio nel comune o nell'area territoriale in cui si trova l'immobile dove si generano i rifiuti.

4. Gli utenti potranno effettuare la consegna dei propri rifiuti debitamente selezionati, anche presso il Centri di Raccolta e attivato dal Gestore.

5. Il Gestore ha istituito il servizio di Ecostop ed Ecolinea che consiste nell'avere delle stazioni ecologiche mobili dove poter conferire con una certa periodicità le 5 matrici di rifiuto principali più i RUP (Farmaci scaduti, pile esauste, T e/o F)

6. Inoltre in maniera integrativa alle Stazioni Ecologiche mobili ed al Centro di Raccolta il Gestore del servizio in accordo con il Comune potrà attivare iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate:

- a) alla maggiore differenziazione dei rifiuti,
- b) alla riduzione della produzione dei rifiuti,
- c) alla riutilizzazione di oggetti e materiali.

Articolo 20 -Rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche.

1. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi quali giardini parchi e aree cimiteriali sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 comma 2 lettera E del D.Lgs. 152/06. I rifiuti vegetali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, devono essere conferiti in maniera differenziata negli appositi contenitori o presso i centri di raccolta.

Articolo 21 -Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche.

1. Le utenze domestiche devono conferire al Gestore, nelle modalità da esso predisposte, gli oli e i grassi alimentari.
2. Sono classificati come rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti costituiti da oli vegetali e grassi alimentari esausti provenienti da utenze non domestiche di tipo commerciale o di servizi (bar, pasticcerie, ristoranti, mense, pizzerie e attività che effettuano preparazione e somministrazione di alimenti e bevande).
3. Tali rifiuti possono essere quindi conferiti al soggetto Gestore del servizio pubblico.
4. Sono esclusi dall'assimilazione soli oli e grassi alimentari generati da aziende alimentari e centri cottura.

Articolo 22 -Rifiuti urbani ingombranti.

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato al centro di raccolta, oppure all'apposito servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti previo accordo dell'Utente con il Gestore.
2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta e alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

Articolo 23 -Materiali inerti di origine domestica.

1. I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti direttamente dal medesimo utente presso il centro di raccolta o tramite servizio porta a porta su chiamata.
2. In alternativa l'utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti speciali.
3. È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 24-Rifiuti cimiteriali.

1. Per i rifiuti cimiteriali s'intendono i rifiuti provenienti da:
ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle

operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);

- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari);
- c) per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari e altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori resi disponibili che sono poi ritirati dal servizio di raccolta rifiuti attivo nella porzione di territorio.

3. I rifiuti di cui alla lettera b) provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

4. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto delle disposizioni sancite dalla specifica normativa in materia.

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per la riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie.

6. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione e inumazione.

7. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari definiti alla lettera c) possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale o avviati a recupero presso idonei impianti di trattamento di rifiuti inerti.

Articolo 25 -Indumenti usati.

1. Gli indumenti usati sono rifiuti costituiti da:

- a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
- c) cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili;
- d) coperte e biancheria per la casa puliti.

2. Detta tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli eventuali contenitori stradali appositamente installati dal Gestore e/o presso il Centro di Raccolta o altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal Gestore.

Articolo 26 -Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

1. L'Articolo 4 del d.lgs. 14.3.2014 n. 49 definisce i RAEE come "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche". È fatto obbligo di conferire i RAEE, come definiti dalla normativa sopra indicata, provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo paragrafo;

- b) attraverso la consegna a un centro di raccolta autorizzato;
- c) tramite apposito servizio di ritiro domiciliare ,previo accordo dell'Utente con il Gestore o presso Centro di Raccolta.
- d) presso i contenitori stradali solo per quanto riguarda i piccoli elettrodomestici per la casa (cellulari, videocamere, frullatori, phon, ferri da stiro, rasoi elettrici, ecc.)

2. Ai sensi del d.lgs. 14.3.2014 n. 49 e del D.M. 8.3.2010 n. 65 è previsto che:

- a) i distributori assicurino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
- b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o i terzi che agiscono in loro nome possano organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del d.lgs. 25.7.2005 n. 151.

3. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro, o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali, o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce a proprie spese i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 24 del d.lgs. n. 49 del 14.03.2014, in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche etc., previa convenzione con il Gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi, che agiscono in loro nome.

4. Sono assimilati i RAEE di origine commerciale, attività di servizi, uffici e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che per tipologia di prodotto potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici; questo sia che siano classificati in rifiuti pericolosi che non pericolosi..

Articolo 27 -Rifiuti urbani pericolosi.

- 1. Sono rifiuti urbani pericolosi esclusivamente i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione.

Articolo 28 -Rifiuti costituiti da pile e batterie.

1. I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:

- a) pile e accumulatori a secco utilizzati per l'alimentazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- b) batterie e accumulatori a piombo o similari utilizzati per l'avvio di motori endotermici o per l'alimentazione di motori elettrici per autotrazione, solo ed esclusivamente generati da utenze

domestiche o rinvenuti da abbandoni su aree pubbliche o soggette a uso pubblico.

2. Detti rifiuti sono conferiti mediante consegna al centro di raccolta e per quanto riguarda esclusivamente le pile anche tramite conferimento nei contenitori stradali appositi o altre modalità stabilite dal Comune e dal Gestore.

Articolo 29 -Rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.

1. I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:

a) farmaci; b) fiale per iniezioni inutilizzate; c) disinfettanti.

2. Il conferimento avviene nei modi seguenti:

- a) mediante appositi contenitori installati presso i presidi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche o altre modalità stabilite da comune e Gestore;
- b) il prodotto deve essere introdotto all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio esterno deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità pertinenti e individuate nel presente regolamento.

3. I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono conferiti con le stesse modalità indicate ai punti a) e b) che precedono.

Articolo 30 -Rifiuti urbani pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione.

1. I rifiuti pericolosi, o potenzialmente pericolosi, rappresentati da materiali d'impiego domestico sono costituiti da:

- a) contenitori vuoti di sostanze pericolose (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
- b) solventi (codice CER 20 01 13*)
- c) acidi (codice CER 20 01 14*)
- d) sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
- e) prodotti fotochimici (20 01 17*)
- f) pesticidi (CER 20 01 19*)
- g) tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
- h) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
- i) oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
- j) vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
- k) detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
- l) farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
- n) batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli a uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34).

2. Il conferimento avviene mediante consegna al centro di raccolta o altre modalità stabilite dal Comune e dal Gestore.

Sezione II – Rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani.

Articolo 31 -Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali.

- 1.I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprio carico, a un'adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme vigenti. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti.
- 2.Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
- 3.È fatto divieto, pertanto, di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.
- 4.I produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, possono rivolgersi, nel rispetto delle priorità indicate dall'Articolo 188 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per il relativo smaltimento, anche al Gestore, sempre che tale servizio sia stato istituito.
- 5.Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, con il Gestore del servizio è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione ai sensi dell'Articolo 188, comma 3, lettera a) del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

Articolo 32 -Obblighi delle medie e grandi strutture di vendita.

- 1.Le medie e le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale prevista dalla legislazione vigente, devono presentare, ai sensi della legge regionale 18.5.1998 n. 25 e ss. mm ii, il bilancio dei rifiuti prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti assimilati e speciali. La redazione del suddetto bilancio deve tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- 2.Le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione suddetta, oltre a quanto previsto al comma 1, nell'ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere appositi e adeguati spazi dedicati alla gestione separata di ogni frazione merceologica da conferire alla raccolta differenziata.
- 3.Il bilancio di cui al comma 1, deve indicare le quantità di rifiuti prodotti e le diverse tipologie dei rifiuti speciali assimilati, nonché le modalità di conferimento differenziate degli stessi, in coerenza con gli atti di pianificazione Regionali e locali e con le modalità di svolgimento del servizio pubblico di raccolta nella zona. Nel bilancio sono indicate inoltre le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati prodotti dalla struttura e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.

Articolo 33 -Cemento amianto di origine domestica.

- 1.È vietato immettere nei contenitori stradali, o conferire con i rifiuti urbani, cemento amianto, anche se di origine domestica.

Sezione II -Norme generali

Articolo 38 -Modalità della raccolta.

1.La raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviene nel rispetto degli standard definiti dal Piano di Ambito adottato e delle modalità attivate dal Gestore sulle singole porzioni di territorio. Le principali metodologie adottate sono costituite da:

- a) raccolta domiciliare attraverso supporti di conferimento assegnati a singole utenze o gruppi limitati di utenze;
- b) sistema del conferimento diretto presso Centri di Raccolta e stazioni ecologiche mobili (servizio di Ecostop ed Ecolinea);
- c) sistema di conferimento in contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi;
- d) raccolta su chiamata, istituita per particolari categorie di materiali o utenze ed effettuata nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Gestore a seguito di prenotazioni o accordi.

2.Le metodologie di raccolta adottate nel Comune non sono uniche e immutabili ma variano in funzione dei seguenti aspetti:

a) Territoriale, ovvero sullo stesso comune possono essere attivate metodologie di raccolta:

i in modo univoco sull'intero territorio comunale;

ii in forma mista, attivando, su singole porzioni del territorio comunale, specifiche modalità di raccolta;

iii in forma aperta, lasciando facoltà, alle singole utenze, di scegliere, fra le metodologie disponibili, le modalità di conferimento dei propri rifiuti che meglio rispondono alle proprie esigenze.

3. Flussi di rifiuti, poiché le specifiche metodologie di raccolta possono venir adottate:

a) per l'intero flusso di rifiuti urbani;

b) per il solo flusso di rifiuti domestici;

c) per il solo flusso di rifiuti non domestici;

d) per flussi non domestici generati da specifiche categorie di produttori (commerciali, servizi, flussi assimilati agli urbani originati da attività produttive).

4. Categoria merceologica di materiali quando sono adottate specifiche modalità operative di raccolta per singoli materiali

Articolo 39 -Disposizioni sul trasporto.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, esclusa la fase del conferimento, le cui modalità restano a carico del detentore dei rifiuti, sono effettuati in via generale dal Gestore o da altri soggetti delegati dallo stesso e autorizzati, esclusivamente per mezzo di idonei veicoli e attrezzature. La

raccolta è svolta in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità all'Articolo 164 e seguenti del Codice della Strada.

Articolo 40 -Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.

1. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 09/2003 e s.m.i., eseguiti i necessari accertamenti, da parte della Polizia Municipale, il Comune con apposito atto intimerà la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo, ai quali sia imputabile il fatto a titolo di dolo o colpa.
2. Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il Gestore procede, in modo diretto o per mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali.
3. I veicoli a motore e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'Articolo 184, comma 2, lettera d), del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e sono conferiti agli impianti di autodemolizione ai sensi dell'articolo 231 comma 1 del citato decreto.
4. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile.
5. Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni accertamenti, dispongono con apposito atto la loro rimozione a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto, a titolo di dolo o colpa.
6. Il Gestore del servizio procede, in modo diretto o per mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione, trasporto, rottamazione e/o recupero delle loro parti.

Articolo 41 -Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti in genere.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo è vietato :
 - a) Abbandonare o depositare rifiuti all'esterno dei contenitori;
 - b) Lo scarico e l'abbandono di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo sul territorio comunale, sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico (art. 192 D. Lgs. N. 152/2006);
 - c) L'abbandono sui marciapiedi o su suolo pubblico in genere di cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti vari (art. 192 D. Lgs. N. 152/2006);
 - d) Il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e nelle cunette stradali (art. 15 CdS, D. Lgs. 285/92 e ss. mm. ii.);
2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche saranno rimossi direttamente dal Gestore del servizio e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta e il relativo trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini del successivo trattamento per l'avvio a recupero o smaltimento.
3. I rifiuti abbandonati su aree private devono essere rimossi dal proprietario o dai titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del d.lgs. 152/2006. Il Sindaco

può disporre con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati dagli organismi preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati. L'ordinanza definirà le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione, dando mandato al Gestore, in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

4. Per gli abbandoni di rifiuti su aree pubbliche caratterizzati da:

- a) presenza di rifiuti pericolosi,
- b) quantità rilevanti,
- c) reiterati episodi di abbandono nella stessa area,
- d) segnalazione da parte degli uffici Comunali e del Gestore alla Polizia Municipale,

5. La Polizia Municipale o altri organi o Enti preposti dispongono indagini ispettive finalizzate a individuare i responsabili dell'illecito, nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali.

6. La Polizia Municipale informerà tempestivamente il Gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati.

7. In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sul tributo o sulla tariffa del servizio.

Articolo 42 -Determinazione quantitativa dei rifiuti.

1. Il Gestore effettua la determinazione quantitativa dei rifiuti presso gli impianti di destinazione, riciclaggio, recupero, smaltimento, distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal contratto di servizio.

Sezione II -Raccolta Domiciliare

Articolo 43 -Modalità di effettuazione del servizio.

1. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di appositi dispositivi d'identificazione con numerazione univoca del contenitore, che ne consente la correlazione all'utente, e permette al Gestore di rilevare i dati di conferimento (rilevamento dello svuotamento, georeferenziazione satellitare, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio).

2. Nel caso in cui sia attivo un sistema rilevamento puntuale dei conferimenti, a ogni svuotamento del contenitore si provvederà alla registrazione dell'evento sul sistema informatico. Tale registrazione potrà essere utilizzata per la determinazione di componenti di costo o di riduzione del tributo o della tariffa.

3. I veicoli o il personale impiegati per la raccolta dei rifiuti potranno essere dotati di dispositivi che effettuano l'identificazione del contenitore.

4. I rifiuti potranno essere leggermente costipati all'interno dei contenitori per la raccolta fino a risultare

pressati in maniera tale da consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento e della raccolta, per il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto del presente regolamento, il Gestore attua verifiche e controlli sulle modalità di conferimento, sulla qualità dei materiali nonché altri aspetti, con le modalità previste dal presente regolamento.

5. In ordine a particolari esigenze, potrà essere disposto, con motivati atti, modalità di conferimento diverse da quelle del presente regolamento, nonché orari per l'esposizione e il ritiro dei contenitori da parte degli utenti.

Articolo 44 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta domiciliare.

1 I colori e la segnaletica per i contenitori dedicati alle raccolte differenziate dei rifiuti urbani s

CARTA	BLU
VETRO	VERDE
MULTIMATERIALE	GIALLO
RIFIUTI ORGANICI	MARRONE
NON RICICLABILE	GRIGIO

2 I bidoncini contenitori concessi in comodato d'uso dal gestore del servizio e/o in possesso delle utenze devono essere destinati esclusivamente alla raccolta ed al ritiro dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le sottoindicate prescrizioni:

- devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà, evitandone manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro periodica ed accurata pulizia al fine di evitare cattivi odori.
- devono essere esposti chiusi, attivando il meccanismo antirandagismo, su suolo pubblico, al di fuori della propria abitazione/area condominiale/esercizio, in prossimità della porta/portone di ingresso/cancello, se accessibile ai veicoli adibiti al servizio di raccolta o altrimenti lungo il percorso di raccolta, solo ed esclusivamente nei giorni e nella fascia oraria prescritta per ogni tipologia di rifiuto;
- per le utenze non domestiche: il contenitore utilizzato per il conferimento dei rifiuti deve essere ritirato e sistemato all'interno dell'attività successivamente e comunque entro un termine ragionevole dopo lo svuotamento da parte del soggetto gestore. Eventuali danni dovuti alla permanenza/abbandono su suolo pubblico del contenitore saranno imputabili all'utenza associata;
- per le utenze domestiche: il bidoncino utilizzato per il conferimento dei rifiuti deve essere ritirato e sistemato all'interno della propria abitazione successivamente e comunque entro un termine ragionevole dopo lo svuotamento da parte del soggetto gestore. Eventuali danni dovuti alla permanenza/abbandono su suolo pubblico del contenitore saranno imputabili all'utenza associata;

3 Le utenze saranno dotate delle seguenti attrezzature

UTENZE DOMESTICHE

Tutte le utenze domestiche sono dotate di

- 1 Cestino sottolavello areato da 10 litri per la raccolta della frazione organica
- 1 kit composto da 3 borsine riutilizzabili da 18 litri per la separazione interna domestica di carta, plastica/metalli e vetro
- 2 Contenitore da 30 litri per l'esposizione della frazione organica e del vetro (solo vetro per le utenze ricadenti nelle aree extraurbane)
- 3 Contenitori da 40 litri per il conferimento di carta, non riciclabile e plastica/metalli
- Calendario delle raccolte
- Guida ai Servizi

Tutti i contenitori sono dotati di sistema di lettura dei conferimenti RFID ad eccezione dei contenitori per la separazione interna domestica dei rifiuti.

I proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i relativi inquilini sul metodo di raccolta porta a porta praticato, a mettere a loro disposizione le istruzioni per l'uso e le dotazioni da utilizzare durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale.

È fatto obbligo all'utenza di restituire al gestore del servizio le attrezzature ricevute in comodato d'uso qualora, per qualsiasi motivo, non dovessero più servire.

In caso di rottura, le utenze potranno richiedere, previa disponibilità di adeguata scorta in deposito, la sostituzione del contenitore recandosi presso il punto di distribuzione individuato dal Gestore sul territorio comunale.

In caso di furto, le utenze potranno richiedere, previa disponibilità di adeguata scorta in deposito, una nuova consegna del contenitore, dietro presentazione di formale dichiarazione, il cui modulo è disponibile presso il punto di distribuzione individuato dal Gestore sul territorio comunale, allegando copia del documento di identità dell'intestatario TARI.

UTENZE NON DOMESTICHE

Alle utenze non domestiche sono forniti contenitori di varia volumetria in base alla quantità dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti, tutte le attrezzature saranno comunque dotate di sistema di rilevazione dei conferimenti di tipo RFID.

Le utenze commerciali che svolgono la propria attività nelle aree mercatali, hanno l'obbligo, all'atto della chiusura dell'attività giornaliera / settimanale, di sgombrare l'area a ciascuno assegnata dai rifiuti prodotti ed a depositare gli stessi in maniera ordinata e distinta per frazione merceologica all'interno del proprio stallo o, se disponibili, negli appositi contenitori posizionati nell'area mercatale.

Sacchi, mastelli e contenitori esposti devono essere posizionati su suolo pubblico in modo tale da non creare intralcio per il normale transito veicolare e/o pedonale.

- 4) Le utenze potranno esporre i rifiuti non prima delle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta.
- 5) A tutte le utenze è fatto obbligo di detenere all'interno della propria abitazione/esercizio commerciale il "kit" di contenitori ricevuti in consegna (salvo singoli casi debitamente accertati e dichiarati dai competenti uffici comunali) ed esporli secondo le modalità e tempistiche specificate
L'uso delle dotazioni, assegnate in comodato d'uso gratuito alle utenze da parte del gestore del servizio è obbligatorio, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità al sistema di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche.

I rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori, che hanno l'obbligo della rimozione immediata dalla strada, saranno sanzionati secondo le sanzioni individuate nell'allegato B; nel caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, gli stessi verranno prelevati dal gestore del servizio con spese a carico degli inadempienti.

Le modalità di raccolta, prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell'anno e/o per esigenze straordinarie, possono essere assoggettate a diversa disciplina con modifica di orari, giorni e metodologia di esecuzione del servizio; in tal caso le utenze, preventivamente informate con avvisi pubblici, sono tenute a conformarsi alle nuove disposizioni.

Alle utenze è fatto divieto:

- 1) conferire i rifiuti nei contenitori di altre utenze domestiche e non domestiche.
- 2) conferire materiali che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai

- contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi
- di abbandonare mastelli/carrellati e/o sacchi su suolo pubblico
- di conferire i rifiuti in sacchi neri o comunque non semitrasparenti

6) Nel rispetto del calendario settimanale di raccolta, distribuito dal gestore del servizio, gli utenti devono consegnare/espore, esclusivamente la frazione di rifiuto oggetto di raccolta in quella specifica giornata, utilizzando, per il conferimento, i contenitori/bidoni carrellati ricevuti. Saranno ritirati dal gestore solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta prevista per la giornata. Il gestore non raccoglierà i rifiuti in presenza di contenitori/bidoni carrellati con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, provvedendo alla segnalazione dell'utenza interessata con applicazione sul contenitore/bidone carrellato di un apposito adesivo di non conformità. L'utenza è tenuta a ritirarlo e a conferire nuovamente i rifiuti in modalità corretta ed il gestore è tenuto all'archiviazione dei dati relativi alle irregolarità rilevate e a segnalare l'utenza responsabile alla Ripartizione Polizia Municipale ai fini dell'attivazione dei controlli previsti.

Articolo 45 -Standard per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani mediante contenitori assegnati in forma aggregata a una pluralità di utenze.

Il volume dei contenitori dovrà risultare conforme agli standard definiti dal piano di Ato e dimensionato per accogliere l'intera produzione generata dalle singole utenze. Nel caso in cui i contenitori assegnati a utenze aggregate siano collocati su area accessibile al pubblico, l'utenza potrà applicare un sistema di chiusura esclusivamente nel rispetto delle modalità e disposizioni fornite dal Gestore, che resta proprietario dei contenitori.

1. Ai fini della gestione della raccolta domiciliare dei rifiuti urbani ogni singola unità immobiliare viene computata e servita come una singola utenza.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, le utenze potranno usufruire della gestione aggregata per le diverse frazioni di rifiuti urbani, previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Titolo II del Capo I del presente regolamento.

Articolo 46 -Prelievo dei contenitori.

1. La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dal Gestore in accordo preventivo con il Comune, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate. Pertanto i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.
2. Il servizio viene garantito mediante transito su aree pubbliche. Il Gestore del servizio, valutata la possibilità e l'opportunità tecnica, potrà accedere su aree e/o strade a uso pubblico e anche private, su richiesta degli interessati, solo previo consenso scritto di tutti i proprietari e di tutti gli aventi diritto a cui spetta l'onere di attestare e comprovare il proprio diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e devono garantire la resistenza alle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli autocarri con i quali viene effettuato il prelievo.
3. I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei tempi indicati nel calendario fornito.
4. I contenitori dopo lo svuotamento saranno ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà.

1. Con “Plastica” si indicano tutti quei rifiuti di imballaggi non composti: involucri, tappi, bottiglie, vaschette, vasetti e piatti e bicchieri di plastica.

Con “metalli” si intendono lattine e scatolame, di alluminio e acciaio, che hanno contenuto prodotti alimentari

- Piatti e bicchieri di plastica senza residui di cibo
- Buste di plastica
- Tappi di plastica e metallo
- Vaschette di plastica
- Bottiglie, taniche e contenitori alimentari
- Vaschetta di alluminio senza residui di cibo
- Contenitori per lo yogurt
- Carta di alluminio
- Lattine e scatolame per prodotti alimentari
- Polistirolo

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti plastica e metalli viene svolto con le seguenti modalità:

a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore distinto;

b) la raccolta viene effettuata presso i punti di Ecostop ed Ecolinea;

3. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori o supporto di conferimento.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il Gestore stesso provvederà a individuare e a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto il materiale non conforme.

5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi, per tre volte, degli episodi di consegna di materiale non conforme scatterà l'applicazione delle sanzioni previste in questo regolamento.

Sezione III -Raccolta mediante conferimento a Centro di raccolta e Stazione Ecologica

Articolo 50 -Raccolta vetro.

1. Tutti i sottoelencati contenitori dovranno essere svuotati prima del conferimento:

- Bottiglie in cui vengono depositi i liquidi alimentari o liquidi non pericolosi:
- Bottiglie di vetro per alimenti
- Boccette per il profumo
- Barattoli di vetro

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti plastica e metalli viene svolto con le seguenti modalità:

a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore distinto;

b) la raccolta viene effettuata presso i punti di Ecostop ed Ecolinea;

3. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori o supporto di conferimento.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il Gestore stesso provvederà a individuare e a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto il materiale non conforme.
5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi, per tre volte, degli episodi di consegna di materiale non conforme scatterà l'applicazione delle sanzioni previste in questo regolamento.

Articolo 51 -Raccolta di carta e cartone.

1. Materiale cartaceo riciclabile, esente da impurità quali scarti di cibo, unto e vernici:
 - Carta e cartone
 - Scatole e confezioni di cartoncino
 - Cartone per pizza senza residui di cibo
 - Cartone contenitore per le uova
 - Libri e quaderni
 - Risma di carta per stampa
 - Giornali e riviste
 - Scatoloni di cartone
 - Buste di carta
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti plastica e metalli viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore distinto;
 - b) la raccolta viene effettuata presso i punti di Ecostop ed Ecolinea;
3. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori o supporto di conferimento.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il Gestore stesso provvederà a individuare e a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto il materiale non conforme.
5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi, per tre volte, degli episodi di consegna di materiale non conforme scatterà l'applicazione delle sanzioni previste in questo regolamento.

Articolo 52 -Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili (RUI).

Il Non Riciclabile è tutto quel materiale che avanza dopo aver effettuato "correttamente" la

raccolta differenziata:

- Sacchetti per la polvere e residui dello spazzamento
- Materiali in gomma
- Penne e pennarelli
- Cotton fioc e posate di plastica
- Spazzole e spazzolini
- CD/DVD/VHS e audio cassette
- Pyrex,ceramica e cristallo
- Pannolini e assorbenti
- Stracci e spugne

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti plastica e metalli viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore distinto;
 - b) la raccolta viene effettuata presso i punti di Ecostop ed Ecolinea;
 - c) il materiale può essere introdotto nel contenitore utilizzando idonei sacchetti.
3. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori o supporto di conferimento.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il Gestore stesso provvederà a individuare e a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto il materiale non conforme.
5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi,per tre volte, degli episodi di consegna di materiale non conforme scatterà l'applicazione delle sanzioni previste in questo regolamento.

Articolo 53 -Dotazione contenitori.

- 1.1. La volumetria dei contenitori da consegnare alle utenze sarà, per ogni singola frazione merceologica, proporzionale alla produzione e alla frequenza di raccolta fatta salva la disponibilità di magazzino.

Articolo 54 -Lavaggio dei contenitori.

2. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.
3. Nei comuni in cui è istituito il servizio e su richiesta delle utenze, il Gestore potrà effettuare il lavaggio dei contenitori, con addebito del costo, alle utenze che ne hanno fatto richiesta.

Articolo 55 -Modalità di conferimento e raccolta.

4. Il cittadino che intende conferire rifiuti al Centro di raccolta e/o Stazione Ecologica deve qualificarsi e farsi identificare come utente dall'addetto al controllo che registrerà i dati relativi ai soggetti verificati e ai

rifiuti conferiti.

5. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro o manufatti costituiti da materiali diversi assemblati, dovrà preventivamente provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
6. Non devono, in alcun caso, essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare la dispersione di materiali e frammenti sul suolo durante le operazioni di scarico.
7. Devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza e norme di comportamento stabilite e le indicazioni impartite dall'addetto al controllo.
8. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell'identità come previsto al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
9. È consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta/stazione ecologica di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte dell'addetto.

Sezione IV -Raccolta dei rifiuti ingombranti

Articolo 56 -Modalità di raccolta.

1. I rifiuti ingombranti sono costituiti da:
 - a) rifiuti beni oggetti e materiali di cui il detentore intende disfarsi che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori;
 - b) beni durevoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. L'elenco aggiornato dei beni oggetti e materiali classificati come rifiuti urbani ingombranti è dettagliatamente indicato nel materiale informativo predisposto dal Gestore (guide alla raccolta differenziata, sito internet e simili).
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso i centri di raccolta ;
 - b) mediante raccolta domiciliare presso l'utente, su richiesta dello stesso.
4. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) l'utente deve prenotare il ritiro dichiarando preliminarmente, al momento della richiesta il numero e il tipo di beni da ritirare;
 - b) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al passaggio pedonale e al transito veicolare.

TITOLO III -NORME DI IGIENE Capo I -Obblighi dei privati

Articolo 57 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, li conservano costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi con conseguente obbligo di rimozione.
3. Pertanto i proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a vigilare che non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi. Gli stessi proprietari sono obbligati a segnalare puntualmente eventuali episodi di abbandono dei rifiuti sulle proprie pertinenze, segnalando al comando di Polizia Municipale tutte le informazioni utili per la ricerca del responsabile. L'Amministrazione comunale procederà a disporre la rimozione in conformità all'Articolo 45 del presente regolamento.

4. Al fine di ostacolare l'abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potrà installare recinzioni ed eseguire canali di scolo o altre opere ritenute idonee, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie e urbanistiche. Ne curano altresì la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
5. I proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a sorvegliare che in esse non vengano effettuati abbandoni di rifiuti da parte di terzi. Nel caso di consistenti abbandoni di rifiuti non pericolosi o di quantità anche modeste di rifiuti pericolosi in area privata da parte di terzi, la proprietà è tenuta a denunciare immediatamente il fatto al Comando di Polizia Municipale e comunque entro 30 giorni dall'abbandono, fornendo tutti gli elementi eventualmente in suo possesso per risalire al responsabile.

Articolo 58 -Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli .

1. Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento al tributo o alla tariffa giornaliera definiti nel vigente regolamento comunale, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. Ai rispettivi orari di chiusura le aree concesse in uso, dovranno risultare ripulite.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 gravano anche sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi confezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
3. I rifiuti generati da eventi e manifestazioni dovranno essere gestiti dall'organizzatore dell'evento in conformità alle disposizioni definite dall'Amministrazione Comunale, che autorizza la manifestazione, congiuntamente al Gestore del Servizio di Igiene Urbana.
4. Chiunque organizzi iniziative pubbliche come feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, è obbligato a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall'avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune.
5. Gli organizzatori degli eventi di cui al comma precedente provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico conformemente a quanto stabilito dal Gestore.

Articolo 59 -Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.

1. Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Urbana, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere, provvede, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso d'inosservanza, la pulizia è effettuata dal Gestore, salvo il diritto di regresso per le spese sostenute.

Articolo 60 -Pulizia dei mercati.

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, hanno l'obbligo e la responsabilità di mantenere pulito il suolo pubblico concesso temporaneamente in uso. I commercianti ambulanti hanno l'obbligo di:

- a) raccogliere tutti i rifiuti di qualsiasi tipo generati dalla propria attività o comunque presenti nella piazzola o area a loro temporaneamente assegnata;
- b) selezionare per frazione merceologica tali rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore;
- c) conferire i rifiuti debitamente selezionati nel rispetto delle modalità indicate dal Gestore.

Articolo 61 -Esercizi stagionali.

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine, strutture ricettive in genere, comunicano al Gestore almeno 15 (quindici giorni) prima di iniziare l'attività, il periodo di durata dell'attività stessa, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani e l'articolazione del servizio di conferimento e raccolta in maniera adeguata.

Capo II -Spazzamento e gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Articolo 62 -Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda le fasi di rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.

Articolo 63 - Spazzamento, raccolta e trattamento.

1.1. Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento. Esso riguarda:

- a) le strade e le piazze classificate comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette a uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - i. siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);

- ii. siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, nonché di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);

c) i marciapiedi delle strade sopra elencate.

2. La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definite nel vigente piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana approvato dall'Amministrazione Comunale. Gli standard del servizio di spazzamento, definiti dal piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana sono stabiliti nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali, secondo i principi enunciati all'Articolo 3 del presente Regolamento.

3. Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Articolo 64 - Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.

1. Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede con lo spazzamento e i relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.

2. Nel piano tecnico-economico adottato dal Comune è allegato l'elenco delle aree pubbliche, con relative frequenze di spazzamento, dove il Gestore dovrà svolgere il servizio.

Articolo 65 - Installazione e uso dei cestini gettacarte.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, dall'Amministrazione comunale o dal Gestore del servizio, appositi cestini gettacarte, soggetti a periodico svuotamento, pulizia e manutenzione da parte del Gestore.

2. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti generati durante la permanenza in aree pubbliche di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette, flaconi, lattine e simili) e non potranno essere utilizzati per conferire rifiuti generati all'interno di immobili.

3. La localizzazione di tali installazioni dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Nel caso in cui la fornitura sia svolta dal Gestore del servizio, lo stesso provvederà a inserire gli oneri o gli ammortamenti sul piano finanziario.

Articolo 66- Obblighi, controlli e divieti

Nello specifico, è fatto divieto:

- 1.l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- 2.la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- 3.l'esposizione di sacchetti e/o dei contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune;
- 4.il deposito di rifiuti liberi od in sacchi al di fuori delle previsioni contenute nelle ordinanze sindacali in merito agli orari od a particolari forme organizzative del servizio;
- 5.l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- 6.lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- 7.i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- 8.il conferimento dei rifiuti in maniera indifferenziata;
- 9.il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
10. di posizionare qualsiasi contenitore di rifiuti su suolo pubblico, sia da parte di utenze domestiche e sia da parte di utenze non domestiche, al di fuori delle fasce orarie prescritte per il conferimento programmato. Si specifica che le attività commerciali sono tenute ad ubicare i propri contenitori all'interno dell'area deposito del proprio locale commerciale;
- 11.il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- 12.il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- 13.la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali secchi in zona agricola ad ameno 150 mt. da fabbricati o strade;
- 14.l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;

15. il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali e lo spandimento di oli e simili;
16. l'immissione di rifiuti o residui di qualsiasi natura nei pozzetti, caditoie, bocche di lupo per la raccolta dell'acqua piovana;
17. l'abbandono di carogne di animali sulle aree pubbliche o di uso pubblico;
18. il conferimento di carogne di animali al servizio di raccolta;
19. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
20. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
21. è vietato l'incendio dei rifiuti sia in area pubblica che in area privata i trasgressori saranno puniti ai sensi dell' art. 256-bis " *combustione illecita di rifiuti...*" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Presso Centro di raccolta ed eventuale Isola ecologica sono vietati:

- l'abbandono di rifiuti all'esterno dell'Isola ecologica stessa;
- il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel Comune;
- il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture dell'Isola ecologica stessa.

Articolo 67- Controlli

Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 48.

Le autorità preposte al controllo costituite dalla Polizia Municipale, dall'A.S.L. e dagli Ispettori Ambientali opportunamente nominati con ordinanza sindacale, sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Gli uffici comunali preposti al servizio di vigilanza porranno all'Amministrazione tutte le iniziative utili al costante coordinamento degli interventi preventivi di controllo e di analisi ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di rifiuti speciali di esibire la documentazione comprovante l'effettivo smaltimento.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche, o ad uso pubblico, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Comune provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento.

Il gestore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Polizia Municipale e all'ASL eventuali infrazioni riscontrate.

Articolo 68 - Sanzioni

Salvo la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché le infrazioni alle norme regolamentari del D. Lgs. 152/06 ed eventuali successive integrazioni e modifiche, sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito dei minimi e dei massimi sanciti dal richiamato decreto e dall'art 7 bis del D. Lgs 267/2000:

violazione	casistica	sanzione minima (euro)	sanzione massima (euro)
Scarico ed abbandono dei rifiuti area urbana	rifiuti urbani o assimilati	25,00	100,00
	rifiuti urbani pericolosi	50,00	500,00
	rifiuti speciali non pericolosi	50,00	500,00
	rifiuti speciali pericolosi	200,00	500,00
Danneggiamento o esecuzioni di scritte o affissione di manifesti e/o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata, etc...)		25,00	150,00
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente gestore		25,00	150,00
Conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente gestore di rifiuti impropri e/o non adeguatamente confezionati e/o fuori dagli orari prestabiliti	rifiuti urbani o assimilati	25,00	150,00
	rifiuti urbani pericolosi	25,00	200,00

	rifiuti speciali non pericolosi	50,00	500,00
	rifiuti speciali pericolosi	100,00	500,00
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente gestore		25,00	100,00
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti	rifiuti urbani o assimilati	Sanzioni amministrative e penali previste nell' art 255 D.lgs 152/06	
	rifiuti urbani pericolosi		
	rifiuti speciali non pericolosi		
	rifiuti speciali pericolosi		
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici		25,00	100,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici servizi in aree pubbliche		25,00	150,00
Contravvenzione agli obblighi imposti concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati		25,00	150,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi		25,00	150,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		25,00	200,00
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25,00	150,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissioni di manifesti		25,00	150,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione di attività		25,00	250,00
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		100,00	500,00
Utilizzo dei cestini gettacarte in modo difforme da quanto previsto		50,00	200,00
Appropriarsi dei contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti all'uso pubblico o danneggiare i contenitori per la raccolta dei rifiuti anche a mezzo di affissioni o		100,00	300,00

imbrattamento			
Esercitare attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune o per conto del Gestore		150,00	500,00
Divieto di esposizione dei contenitori dei rifiuti nei giorni e negli orari non previsti per le raccolte da calendario		100,00	300,00

E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Salvo il disposto di cui ai precedenti commi, permane l'obbligo, da parte dei soggetti interessati, di ripristinare la situazione preesistente o, qualora il ripristino fosse impossibile, di corrispondere la somma necessaria per la rifusione dei costi necessari a ripristinare la situazione a nuovo delle aree danneggiate e per realizzare idonei interventi di compensazione ambientale.

I divieti di cui agli articoli del presente Regolamento, non sanzionati ai sensi del D. Lgs n° 152/06, saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa-pecuniaria, ai sensi dell'art 16 della legge 3/2003, da 25,00 euro a 500,00 euro, il procedimento relativo all'accertamento della violazione ed alla irrogazione della relativa sanzione, è disciplinato ai sensi della legge 689/1981.

Articolo 69- Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Articolo 70 – Codici CER

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 200101
contenitori vuoti e puliti non etichettati T/F/C (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)	150102 150104 150105 150107 200102
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallets	150101 150102 150103 200101 200138 200139
accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva	150105 150106 200101 200139
frammenti e manufatti di vimini e di sughero	200138
paglia e prodotti di paglia	200138
ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e fibra sintetica, stracci e juta	200110 200111
feltri e tessuti non tessuti	200111
pelle e similpelle	200110
scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili	200108 200302
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)	200108 200201 200302
personal computer, accessori per l'informatica, stampanti, tv elettronica, frigo e apparecchiature contenenti CFC, elettrodomestici ed elettrodomestici in genere	200123 200135* 200136
arredi da ufficio dismessi fuori uso (mobili, tavoli, scrivanie, sedie, poltrone)	200307 200138 200139 200140
olio vegetale esausto (escluso i rifiuti prodotti da aziende alimentari o centri cottura)	200125